

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)682

Vol. 1978/0260

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

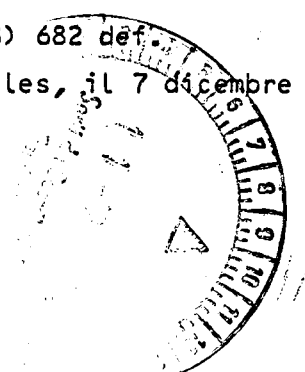
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 682 def.

Bruxelles, il 7 dicembre 1978



Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 682 def.

RELAZIONE

La direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, da qualche anno è in vigore nella maggior parte degli Stati membri.

Questi anni d'esperienza in materia d'omologazione comunitaria di un trattore, nel quadro della direttiva 74/150/CEE, hanno consentito di meglio individuare determinate situazioni che non erano state chiaramente messe in rilievo durante l'elaborazione di questa direttiva e che, da allora, quest'ultima non ha risolto.

La Commissione ritiene che in questa fase sia necessario modificare la direttiva 74/150/CEE per adeguarla all'esperienza acquisita in materia di omologazione: le modifiche riguardano l'aspetto giuridico e gli allegati tecnici.

ASPETTO GIURIDICO

La direttiva 74/150/CEE viene modificata inserendo un nuovo articolo 9 bis e aggiungendo un complemento all'articolo 11:

Articolo 9 bis

In base all'esperienza acquisita risulta che talune attrezzature dei trattori che non sono prodotte dal costruttore di questi attualmente possono essere sottoposte dal fabbricante all'approvazione del tipo soltanto se montate su un trattore e su iniziativa del costruttore del trattore stesso. Queste attrezzature costituiscono entità tecniche indipendenti che possono essere commercializzate in quanto tali a condizione di essere sottoposte ad un controllo da parte dell'autorità competente sulla base delle prescrizioni armonizzate.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

.../...

La Commissione ha quindi ritenuto opportuno inserire nella procedura d'omologazione la possibilità per i fabbricanti di queste attrezzature di presentare direttamente la domanda d'omologazione alle autorità competenti senza dover ricorrere al costruttore dei trattori e di ottenere, di conseguenza, per le proprie attrezzature, il libero accesso al mercato secondo le prescrizioni della direttiva "omologazione".

Questa possibilità è disciplinata dal nuovo articolo 9 bis.

Articolo 11

Le disposizioni relative all'omologazione CEE di entità tecniche saranno inserite nelle direttive speciali in materia mediante la procedura di cui all'articolo 13 (Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico).

ALLEGATI TECNICI

All'articolo 11 la direttiva 74/150/CEE dispone che le modifiche per adeguare al progresso tecnico l'allegato 1 (Modello di scheda informativa) e l'allegato 2 (Scheda d'omologazione CEE) possono essere sottoposte alla procedura detta del "Comitato" di cui all'articolo 13 della direttiva stessa. La Commissione tuttavia non ha ravvisato l'opportunità di fare ricorso a questa procedura per modificare gli allegati in questione, bensì di sottoporre al Consiglio una proposta di direttiva su dette modifiche allo scopo di non disperdere in atti separati modifiche che riguardano una stessa direttiva, in quanto ciò comprometterebbe la chiarezza di quest'ultima.

Dall'esame della scheda d'omologazione è risultato che determinate prescrizioni tecniche esistenti in taluni Stati membri non figuravano nella scheda d'omologazione nella quale, effettivamente, si trova l'elenco degli elementi o delle caratteristiche di un trattore che devono essere sottoposti al ravvicinamento delle legislazioni per permettere l'introduzione dell'omologazione CEE. Si tratta, in particolare, dello spazio di manovra destinato al conduttore (punto 7.4.4) e dei finestrini (punto 7.4.5).

La Commissione ha presentato recentemente al Consiglio talune proposte di direttiva in materia.

.../...

CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Conformemente all'articolo 100, comma 2, è necessario il parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei trattori agricoli o forestali a ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in parti-
colare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che attualmente taluni dispositivi o parti di trattori che
formano un'entità tecnica sono già commercializzati separatamente oppure
dopo essere stati montati su un trattore; che, a condizione che detti dispo-
sitivi o parti possano anche essere verificati prima di essere montati su
un trattore, la loro libera circolazione può essere agevolata dall'introdu-
zione di un'omologazione CEE anche per queste entità tecniche;

considerando che, di conseguenza, è opportuno completare sin da ora la
direttiva 74/150/CEE del Consiglio con disposizioni che istituiscano la
suddetta omologazione;

considerando che l'omologazione CEE di entità tecniche destinate ad essere
montate su trattori permette di agevolare l'omologazione di questi ultimi
evitando la ripetizione di talune verifiche all'atto dell'omologazione dei
trattori; che, d'altro canto, all'atto della concessione dell'omologazione CEE
di entità tecniche, si debbono poter prevedere restrizioni relative all'im-
piego e/o alle prescrizioni per il montaggio;

considerando che l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive speciali
nel settore della produzione di entità tecniche deve essere sempre possibile
e che, a tal fine, la procedura contemplata dall'articolo 13 della
direttiva 74/150/CEE è adeguata;

.../...

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare lo spazio di manovra e i finestrini dei trattori differiscono da uno Stato membro all'altro; che è quindi necessario che tutti gli Stati membri adottino sin da ora le stesse prescrizioni, come complemento o in sostituzione delle norme attuali;

considerando che è opportuno che il controllo in ordine/ all'osservanza di queste prescrizioni avvenga nel quadro della procedura d'omologazione CEE di ciascun tipo di trattore stabilita dalla direttiva 74/150/CEE; che, di conseguenza, è opportuno completare detta direttiva inserendo nell'allegato I (Modello di scheda informativa) e nell'allegato II (Modello di scheda d'omologazione CEE) le indicazioni a tal fine necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/150/CEE è modificata come appresso:

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

1. Sempreché le direttive speciali lo dispongano esplicitamente, l'omologazione CEE può essere anche rilasciata per tipi di dispositivi o di parti di trattori che formano un'entità tecnica.
2. Se l'entità tecnica da omologare non esplica la sua funzione o presenta una caratteristica particolare soltanto se collegata ad altri elementi del trattore e se, quindi, il rispetto di una o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica da omologare funziona in collegamento con altri elementi dei trattori, simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. In questo caso la scheda d'omologazione CEE di un'entità tecnica riporta le restrizioni relative all'impiego e le eventuali prescrizioni di montaggio; nel caso d'omologazione CEE del trattore è verificato il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni.

3. Gli articoli 3-9 e 14 si applicano per quanto di ragione.

Tuttavia il detentore di un'omologazione CEE di un'entità tecnica rilasciata conformemente al presente articolo deve non soltanto stabilire il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma anche apporre su ciascuna entità costruita conformemente al tipo omologato il proprio marchio di fabbrica o di commercio, l'indicazione del tipo e, se la direttiva speciale lo dispone, il numero d'omologazione".

2. L'articolo 11 è completato dal seguente comma:

"Questa procedura si applica anche allo scopo di inserire in una direttiva speciale le disposizioni relative all'omologazione CEE di entità tecniche".

L'allegato I (Modello di scheda informativa)
è completato con le seguenti indicazioni:

- "8.4.4.: spazio di manovra",
- "8.4.5.: finestrini".

L'allegato II (Modello di scheda d'omologazione CEE)
è completato con le seguenti indicazioni:

- "7.4.4.: spazio di manovra DP",
- "7.4.5.: finestrini DP".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione, in tempo utile per consentirle di presentare le sue osservazioni, di ogni progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.